

Direzione Regionale del Veneto

Settore Servizi e Consulenza
Ufficio Consulenza

COMUNE DI CERA
VIA XXV APRILE 52
37053 CERA (VR)
COMUNECERA@HALLEYPEC.IT

OGGETTO: Interpello n. 907-928/2018
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
COMUNE DI CERA
Codice Fiscale 00659890230 Partita IVA 00659890230
Istanza presentata il 12/11/2018
Istanza regolarizzata il 11/12/2018

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune di Cerea chiede chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, ai certificati di destinazione urbanistica (CDU) di cui all'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, alla luce di quanto disposto dall'art. 15 della L. n. 183/2011 in base al quale tutte le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Il CDU deve essere allegato, a pena di nullità, agli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni.

I casi di esenzione da imposta di bollo riguardano, di norma, l'uso per:

1. Atti inerenti alla successione, ai sensi dell'art. 5, all. B, del D.P.R. n. 642/1972;
2. Atti per l'arrotondamento della Piccola proprietà contadina, ai sensi dell'art. 21, all. B, D.P.R. n. 642/1972;
3. Atti per l'attività di soggetti del terzo settore (art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017).

Chiede l'istante se, in base al disposto di cui al citato art. 15 della L. n. 183/2011, il CDU, per l'allegazione agli atti di cui sopra, debba scontare o meno l'imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il CDU è rilasciato dall'Ufficio Tecnico comunale e rientra nella fattispecie prevista dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 445/2000; pertanto, non risulta richiedibile per usi connessi a rapporti con la pubblica amministrazione/Gestori di pubblici servizi, per i quali il privato può autocertificare la destinazione urbanistica.

Laddove comunque richiesto, sarebbe da applicare l'imposta di bollo, in quanto rilasciato per uso privato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) è disciplinato dall'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Esso attesta la destinazione urbanistica di un'area, identificata catastalmente con un numero di Foglio e di Mappale, in base alle previsioni del Piano Regolatore Generale / Piano degli Interventi e relative varianti approvate e/o adottate.

Il CDU certifica e comprova le prescrizioni e le destinazioni d'uso dei suoli previste dalla strumentazione urbanistica vigente e da eventuali altri strumenti

urbanistici adottati/approvati, nonché i vincoli discendenti dalla legislazione sovraordinata vigente.

Come precisato nella FAQ n. 9 predisposta dal Ministero della Pubblica Amministrazione (consultabile nel sito internet istituzionale all'indirizzo:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/le-azioni-trasversali-di-semplificazione/la-decertificazione/faq-sulla#9>), *"il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria degli atti di certificazione, redatti da un pubblico ufficiale, aventi carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici preesistenti[.]. Infatti, la situazione giuridica attestata nel certificato di destinazione urbanistica è determinata da provvedimenti precedenti.*

Di conseguenza, il certificato di destinazione urbanistica rientra nel campo d'applicazione dell'art. 15 della legge n. 183/2011 e pertanto può essere oggetto di autocertificazione e va rilasciato con la prescritta dicitura ("Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi").

Si rileva -pertanto- che, in linea generale, i certificati sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del D.P.R. n. 642/1972 e dell'articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto.

Tuttavia, gli atti e i documenti soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine previsti nella Tariffa possono essere rilasciati senza il pagamento del tributo qualora richiesti per uno degli usi elencati nella Tabella allegata al medesimo D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni.

Con riferimento al quesito formulato, appare -inoltre- utile ricordare che l'art. 15, comma 1, della L. n. 183/2011, a far data dal 1 gennaio 2012, ha apportato significative modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Per effetto di tali modifiche, è stata prevista la produzione da parte dei privati di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà e l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti.

In particolare, in base al citato art. 15, comma 1, lett. a), della citata legge n. 183/2011, il "nuovo" art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 dispone che *"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi."*

Col medesimo decreto, il legislatore ha, quindi, sostituito il primo comma dell'articolo 43 del menzionato D.P.R. n. 445 del 2000:

"Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato".

In materia di "decertificazione" nei rapporti tra P.A. e privati sono stati forniti chiarimenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Direttiva del Ministero della Pubblica amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 2011, n. 14, a cui si rinvia.

Per quanto di competenza, si evidenzia che le norme sulla "decertificazione" (articolo 15, L. 183 del 12 novembre 2011 e successive modifiche) non hanno

apportato variazioni alle disposizioni previste in materia di imposta di bollo.

La regola è, quindi, l'assoggettamento, in via ordinaria, al pagamento del tributo, ex art. 4 della Tariffa - Parte Prima allegata al D.P.R. n. 642/1972, salvo eventuali esenzioni previste dalla legge.

Pertanto, se la norma di esenzione è strutturata in maniera tale da prevedere quale necessario presupposto la produzione della certificazione ad una pubblica amministrazione su richiesta di quest'ultima, il rilascio del certificato, in virtù del più volte citato art. 15 della L. n. 183/2011, non può più verificarsi in linea generale, fermo restando che le certificazioni rilasciate, in quanto destinate a rapporti tra privati, scontano il previo assolvimento dell'imposta di bollo.

Per le ipotesi di esenzione riguardo anche a dette certificazioni è da confermare l'applicazione, ricorrendone i requisiti, delle specifiche norme agevolative.

In relazione alle disposizioni di esenzione indicate in istanza, si osserva, pertanto, quanto segue.

L'art. 5 della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, tra l'altro, per le "dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie "presentate" ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie.

Per quanto attiene, in particolare, ai certificati di destinazione urbanistica richiesti dai cittadini "per uso successione", ossia al fine della loro allegazione alla relativa dichiarazione, si osserva che tale fattispecie non rientra fra le ipotesi di esenzione di cui al sopra indicato art. 5.

Infatti, posto che i suddetti certificati non sono comunque ricompresi fra i documenti da allegare alla dichiarazione di successione ex art. 30 del D.Lgs. n. 346/1990, risultano, in ogni caso, da applicare le previsioni di cui al citato art. 15 della L. n. 183/2011 (divieto per le P.A. di ricevere i suddetti certificati e acquisizione d'ufficio delle relative informazioni).

Al loro rilascio, da considerare effettuato in conseguenza di una richiesta per

"uso privato" va, pertanto, applicata l'imposta di bollo (cit. art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972).

Ai sensi dell'art. 21, all. B, del D.P.R. n. 642/1972, sono esenti in modo assoluto da imposta di bollo gli "1. *Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie. 2. Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie*".

Pertanto, rilevato il disposto di cui all'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 (obbligo di allegazione, a pena di nullità, del CDU agli atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni) in tale ipotesi potrebbe risultare applicabile per il CDU la norma di esenzione citata, se rilasciato per essere allegato ad atti di trasferimento indicati da detta norma.

Infine, in base all'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato "posti in essere o richiesti" dagli enti del cosiddetto "terzo settore" sono esenti dall'imposta di bollo.

Conseguentemente, il CDU sarà da rilasciare in esenzione ove richiesto dai suddetti enti per l'unico uso oggi ammissibile cioè quello "privato".

**PER DELEGA DEL DIRETTORE REGIONALE
IL CAPO SETTORE**

ALFONSO ORABONA

(firmato digitalmente)